

INDICE

STATUTO DELLE CONFRATERNITE

Sez. 1 - Disposizioni generali (art. 1 - 11)	Pag. 3
Sez. 2 - I membri della Confraternita (art. 12 - 17)	” 8
Sez. 3 - Organizzazione della Confraternita (art. 18 - 27)	” 12
Sez. 4 - Amministrazione straordinaria (art. 28)	” 19
Sez. 5 - Disciplina (art. 29 - 30)	” 20
Sez. 6 - Amministrazione economica della Confraternita (art. 31 - 33)	” 21

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Premessa	Pag. 24
Sez. 1 - Vita confraternale (art. 1 - 7)	” 24
Sez. 2 - Vita amministrativa della Confraternita (art. 8 - 19)	” 26



MICHELE SECCIA

*per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Lecce*

Prot. A/3, n. 05, p. 119, sez. II, n. 9524

Al fine di risolvere i problemi di ordine spirituale, pastorale e giuridico – amministrativo sorti in alcune Confraternite della nostra Chiesa locale, nell'anno 2010 è stato necessario procedere al Commissariamento della Federazione Diocesana delle Confraternite ed emanare "ad experimentum" uno Statuto la cui efficacia è scaduta in data 31.12.2015.

Fin dal mio arrivo nell'amata Chiesa di Lecce ho dovuto constatare con amarezza non solo il perdurare dei problemi del passato ma anche diffuse situazioni di gravi irregolarità amministrative ed economiche che espongono le Confraternite interessate ma anche l'intera Chiesa di Lecce ad intollerabili situazioni che contraddicono lo spirito evangelico e suscitano lo scandalo nel popolo di Dio. Per questo motivo, dopo aver a lungo riflettuto e pregato, piuttosto che assumere immediatamente gravi decisioni di governo per sanzionare persone e comportamenti canonicamente illeciti, ho preferito percorrere la faticosa via dell'ascolto delle persone che hanno generosamente profuso il proprio impegno in questo delicato ambito della vita diocesana e ho cercato di suscitare lo spirito di corresponsabilità da parte dei presbiteri e dei fedeli laici. Pertanto, ho deciso di costituire una commissione di presbiteri e laici esperti e prudenti, con la quale attraverso un paziente lavoro di analisi delle situazioni più gravi e di proposta di nuovi percorsi virtuosi, sono stati elaborati in modo sinodale il nuovo Statuto Diocesano ed il relativo Regolamento attuativo delle Confraternite.

Ritengo che il recepimento e la docile osservanza delle nuove norme consentiranno di ripristinare il regime ordinario della vita e del cammino delle Confraternite nella nostra Chiesa particolare, consapevoli dell'insostituibile ruolo che esse svolgono a beneficio del Popolo di Dio soprattutto nel promuovere la vita spirituale dei fedeli, nel suscitare lo spirito di associazione, la formazione integrale umana e cristiana, l'esercizio delle opere di carità e pietà popolare e l'animazione del culto pubblico della Chiesa.

Pertanto, in forza della mia potestà ordinaria, a norma dei canoni 298 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, con il presente decreto

PROMULGO

LO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE ED IL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

che costituisce parte integrante di esso, allegati al presente atto, stabilendo che entrino in vigore il 31 gennaio 2019.

La Cancelleria Arcivescovile e gli uffici di Curia competenti avranno cura di promuovere il recepimento delle norme emanate vigilando sulla loro applicazione da parte delle persone e degli organi interessati.

Dato dal Palazzo Arcivescovile di Lecce il 10 gennaio 2019


Cancelliere Arcivescovile





STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - La Confraternita

La Confraternita è una Associazione pubblica di fedeli, costituita con un titolo proprio presso una determinata Chiesa della Diocesi (can. 312). La Confraternita è costituita per le seguenti finalità:

- formare i membri alla vita e alla testimonianza cristiana attraverso la catechesi, la partecipazione alla santa liturgia, la preghiera personale e familiare;
- animare il culto pubblico nella Chiesa, presso la quale è costituita e promuovere il rinnovamento della pietà popolare nella venerazione dei Santi titolari e patroni della Confraternita e della chiesa propria;
- promuovere nei membri la comunione fraterna nel rispetto, nell'accoglienza e nella solidarietà reciproca, soprattutto nei momenti di sofferenza e di bisogno;
- testimoniare la carità verso il prossimo con un costante servizio di volontariato e di condivisione nel territorio e, ove possibile, con la creazione o animazione di opere caritative, culturali e spirituali per la promozione umana e la crescita di una società più giusta;
- partecipare e sostenere le scelte e le iniziative pastorali della Chiesa diocesana e della parrocchia;
- promuovere l'annuncio della speranza cristiana con la sepoltura e la preghiera di suffragio per i defunti.

Art. 2 - Costituzione della Confraternita

La Confraternita è eretta con Decreto Arcivescovile, gode di personalità giuridica canonica (can. 313). Ciascuna Confraternita deve indica-

re gli estremi del Decreto canonico di erezione dell'Ente nel regolamento interno.

La Confraternita può godere della personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato o per antico possesso di stato o in quanto riconosciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4) avente esclusivo fine di religione e di culto senza finalità di lucro. Come tale può essere iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale competente. In tal caso, ciascuna Confraternita deve precisare la propria condizione giuridica nel proprio regolamento interno. In assenza della personalità giuridica civile, la Confraternita non può contrarre obbligazioni di alcun genere e natura né può compiere alcun atto amministrativo ad eccezione dell'incasso relativo al contributo annuale dei soci.

Art. 3 - Giurisdizione del Vescovo Diocesano

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo Diocesano (cann. 305, 315, 319); ne accoglie, con docilità e fedeltà, le disposizioni canoniche e le indicazioni pastorali, ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti pastorali.

Art. 4 - Statuto e Regolamenti

Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite ed è dalle stesse adottato con delibera dell'Assemblea Straordinaria delle Confraternite.

In applicazione dello Statuto viene altresì emanato un Regolamento Attuativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al Vescovo Diocesano compete l'interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento Attuativo, le sue modifiche e la concessione di eventuali deroghe (can. 314).

Ciascuna Confraternita adotta, altresì, un Regolamento interno, in

conformità alle indicazioni del presente Statuto (can. 31) e del Regolamento attuativo per disciplinare l'attività della Confraternita con disposizioni particolari idonee al conseguimento degli scopi sociali.

Il Regolamento interno viene adottato su proposta del Consiglio di amministrazione, con delibera assembleare e con approvazione del Vescovo Diocesano.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo si fa riferimento alle norme canoniche ed alle disposizioni concordatarie.

Art. 5 - Rapporto tra Confraternita e Ufficio Diocesano delle Confraternite

Ogni Confraternita dell'Arcidiocesi di Lecce è soggetta al coordinamento ed alle direttive dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite e mette in atto le indicazioni ricevute.

Art. 6 - La Vigilanza del Vescovo Diocesano sulle Confraternite

Il Vescovo Diocesano, per l'aspetto pastorale e formativo, esercita la sua vigilanza direttamente o attraverso l'Ufficio Diocesano delle Confraternite alle cui indicazioni ogni Confraternita è tenuta ad adeguarsi fedelmente in spirito di cooperazione, comunione e corresponsabilità ecclesiale.

Invece, per l'aspetto amministrativo, il Vescovo Diocesano esercita la sua vigilanza direttamente o attraverso l'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Per tale funzione, l'Ufficio Amministrativo Diocesano può avvalersi di un gruppo di ispettori, con specifiche conoscenze amministrative e gestionali, nominati dal Vescovo Diocesano su proposta dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Gli ispettori svolgono il proprio ruolo in conformità al "Regolamento ispettivo" emanato in applicazione del presente Statuto dall'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Art. 7 - Sede della Confraternita e rapporti con la Parrocchia

La Confraternita può essere costituita presso una chiesa parrocchiale o una chiesa rettoriale. Con riferimento alle singole specificità (sede presso una chiesa parrocchiale o una chiesa rettoriale con personalità giuridica o una chiesa rettoriale annessa a una persona giuridica) ciascuna Confraternita deve precisare la propria condizione nel proprio regolamento interno.

I rapporti tra la Confraternita e la chiesa, presso la quale è costituita, sono regolati dalle norme canoniche (CEI, Istruzione in materia amministrativa, 1 aprile 1992, cap. VIII, nn. 88-108 così come novellato dalla 54ª Assemblea Generale della CEI (2005) dai numeri da 120 a 141 del testo dell'Istruzione) in forza delle quali:

- la responsabilità pastorale e del culto compete sempre al sacerdote, Parroco o Rettore, che la esercita in conformità alle disposizioni canoniche e alle norme liturgiche, avvalendosi della cooperazione della confraternita;
- la responsabilità economica è diversamente attribuita in relazione alla specifica configurazione giuridica della chiesa, secondo che si tratti di chiesa parrocchiale o di chiesa rettoriale con personalità giuridica canonica o di Chiesa annessa a una persona giuridica.

Nelle chiese rettoriali, i contributi dei fedeli derivanti dalle questue e da ogni altra offerta ricevuta durante le celebrazioni o anche quelle estratte dalle lumiere sono ad esclusivo beneficio della Confraternita qualora la stessa si faccia carico della gestione e delle spese del luogo di culto. Per le chiese parrocchiali la gestione e la ripartizione delle stesse sono diversamente regolate in apposita convenzione approvata dal Vescovo Diocesano.

Art. 8 - La Confraternita nella Comunità Parrocchiale

La Confraternita partecipa alla vita della Comunità parrocchiale, collaborando alla sua missione pastorale e coordinando le proprie attività ed iniziative con quelle della Parrocchia e delle Aggregazioni laicali. Il Priore e il Padre spirituale sono membri di diritto del Consiglio

pastorale parrocchiale.

Laddove nella Parrocchia ci sono vocazioni di giovani seminaristi, la Confraternita, d'intesa con il Parroco o con il Padre Spirituale, stabilisce un concreto sostegno ai seminaristi di quella comunità.

Art. 9 - Il Padre Spirituale

Il Padre spirituale è nominato dal Vescovo Diocesano: normalmente è il Parroco quando la sede della confraternita è una chiesa parrocchiale, mentre è il Rettore quando la sede è una chiesa rettoriale (can. 317); nell'eventuale mancanza del Padre Spirituale è chiamato a supplire il Parroco del luogo.

Al Padre spirituale è affidata la guida spirituale e pastorale della Confraternita, in particolare la formazione cristiana dei membri. Quale segno della presenza del Vescovo Diocesano, a lui compete anche la vigilanza sulla fedeltà della Confraternita alle norme statutarie e regolamentari.

Egli ha, tra gli altri, il diritto / dovere di:

- curare il culto e la formazione dei membri e dei novizi;
- intervenire a tutte le adunanze Assembleari e Consiliari della Confraternita;
- prendere visione delle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della situazione religiosa e morale della Confraternita, esprimendo riserve qualora a suo giudizio vi siano motivate ragioni contrarie alla morale e alla fede cattolica, alla liturgia, alla pastorale diocesana o/e parrocchiale, nonché alle direttive del Vescovo Diocesano, nel qual caso i relativi documenti vanno sottoposti all'esame ed all'approvazione del Delegato Arcivescovile;
- richiedere la partecipazione del Vescovo Diocesano, la presenza di confessori e predicatori per le ricorrenze particolari;
- curare la formazione cristiana dei confratelli con la catechesi periodica, se opportuno coordinata e inserita nella catechesi parrocchiale per gli adulti; con la guida alla partecipazione assidua ai sacramenti dell'Eucaristia e della Penitenza; con la vigilanza sulla fedeltà della condotta cristiana nella vita confraternale, familiare, sociale;
- eseguire i legati pii e gli altri atti di culto per i defunti, stabiliti dallo

Statuto e dal Regolamento attuativo;
- designare tempestivamente i membri della Consulta, convocando e presiedendone le riunioni, partecipandovi con voto deliberativo.
La Confraternita è tenuta ad accogliere l'opera sacerdotale del Padre Spirituale con fiducia, docilità e collaborazione. Il Padre Spirituale assolve il suo compito nel rispetto delle competenze istituzionali della Confraternita.

Art. 10 - Insegne

La Confraternita ha le proprie insegne di regola costituite dallo stemma, dall'abito (camice con fascia e/o mozzetta) o dallo scapolare, dallo stendardo. Il Regolamento interno ne specifica le caratteristiche.

Art. 11 - Estinzione delle Confraternite

Il Vescovo diocesano può estinguere la Confraternita per gravi cause o per mancanza di membri o per inefficienza (can. 320).

Il Vescovo Diocesano può aggregare, per giusta causa, una Confraternita ad altri sodalizi. In caso di estinzione il patrimonio della Confraternita viene devoluto alla Parrocchia di appartenenza. In caso di aggregazione, si devolvono alla Confraternita aggregante oltre al patrimonio anche i documenti.

SEZ. II - I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

Art. 12 - Aggregazione alla Confraternita

Possono essere Confratelli e Consorelle tutti i fedeli, i quali, condividendo la natura e i fini della Confraternita:

- presentino domanda di ammissione corredata dai certificati di Battesimo, Cresima e, se coniugato, di Matrimonio religioso e da una lettera di presentazione sottoscritta da almeno due membri effettivi;

- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- abbiano compiuto più di 75 anni e non versino in fin di vita, salvo dispensa dell'Ordinario Diocesano;
- siano di integra e irreprensibile condotta cristiana, familiare, ecclesiale e sociale, attestata dal proprio parroco;
- si impegnino a partecipare alla vita della Confraternita, a norma dello Statuto e del Regolamento Attuativo, per realizzare una esperienza comunitaria di formazione cristiana e di servizio ecclesiale nel culto divino e nella carità fraterna (cann. 298 § 1, 316).

La domanda, ricevuta dal Priore, è sottoposta al parere della Consulta e alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Deliberata l'accoglienza, l'aspirante Confratello o Consorella diventa novizio e viene iscritto in apposita sezione del Registro dei Confratelli.

I fedeli possono essere iscritti come confratelli effettivi ad una sola Confraternita.

I minori di anni 18 possono partecipare alla vita della Confraternita come novizi.

Art. 13 - Noviziato

L'aspirante Confratello/Consorella inizia un periodo di noviziato della durata di un anno, durante il quale egli partecipa fedelmente alla vita della confraternita e riceve una particolare formazione curata dal Padre Spirituale con l'aiuto di un membro della Consulta da lui scelto.

Gli aspiranti Confratelli/Consorelle hanno gli stessi diritti dei Confratelli e Consorelle, eccetto il diritto di voto e l'assunzione di cariche sociali. Non essendo ancora insigniti dell'abito confraternale, non siedono insieme ai confratelli/consorelle nelle celebrazioni liturgiche; hanno parimenti i medesimi doveri.

Art. 14 - Ammissione a membro della Confraternita

Al termine del noviziato, su proposta favorevole del Padre Spirituale e della Consulta, l'Assemblea ordinaria delibera l'ammissione a

Confratello/Consorella. La cerimonia di ammissione si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

Il nuovo membro viene iscritto nel Registro dei Confratelli ricevendone idoneo attestato.

Qualora l'aspirante novizio non venga ammesso per delibera dell'Assemblea Ordinaria, perde i diritti e doveri confraternali.

Art. 15 - Membri effettivi ed aggregati

Sono membri effettivi tutti i Confratelli/Consorelle che condividono la natura ed i fini del Sodalizio e che partecipano attivamente e con generosità di tempo alla vita della Confraternita e della parrocchia, al culto in onore dei Santi Titolari, al suffragio ed alla sepoltura cristiana dei defunti, con profondo impegno di integra vita cristiana.

Sono membri aggregati tutti i Confratelli/Consorelle che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita, aderendo ai fini spirituali della stessa con un impegno di integra vita cristiana e generosità di risorse, di partecipazione al culto in onore dei Santi Titolari, al suffragio e alla sepoltura cristiana dei defunti. Costoro vengono iscritti su apposita sezione del Registro dei Confratelli e vengono esonerati dal periodo di noviziato. Possono divenire, altresì, Confratelli/Consorelle aggregati quei fedeli che nella comunità cristiana si sono esemplarmente distinti nella testimonianza cristiana e nelle opere di carità e di promozione umana.

I **membri effettivi** iscritti nella Confraternita da oltre venti anni, che hanno partecipato assiduamente alla vita confraternale e che si sono distinti per l'impegno profuso nella gestione e nell'organizzazione del sodalizio, possono ricevere particolari benemerenzze a seguito di delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione con parere favorevole della Consulta.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Confratelli/Consorelle

I Confratelli/Consorelle, hanno uguali diritti e doveri. In particolare hanno il diritto:

- di far parte delle Assemblee, con voto attivo e passivo, ad esclusione dei membri aggregati;
- di partecipare a tutte le attività della Confraternita;
- di ricevere i benefici spirituali e materiali;
- di porsi, insieme con i confratelli, in posto distinto nella Chiesa durante le celebrazioni liturgiche, indossando l'abito confraternale.

Fermo restando la peculiarità di ciascuna categoria di membri, i Confratelli e le Consorelle hanno il dovere di:

- condurre una vita cristiana integra;
- partecipare assiduamente con spirito di servizio e di comunione ecclesiale alla vita religiosa e caritativa della Confraternita;
- partecipare alle attività ed iniziative parrocchiali e diocesane cui sono invitate le Confraternite;
- partecipare ai Cammini di Fraternità ed agli altri incontri del mondo confraternale secondo le indicazioni della Curia Diocesana;
- attivarsi per assistere moralmente e, nei limiti del possibile, materialmente ogni confratello e chiunque si trovi in condizione di bisogno;
- contribuire economicamente.

I membri che hanno compiuto il 75° anno di età sono esonerati dall'adempimento dei doveri partecipativi di cui sopra fermo restando l'adempimento dei contributi associativi.

Art. 17 - Perdita della qualità di Confratello/Consorella

La qualità di membro della Confraternita si perde:

- per dimissione volontaria;
- a seguito di provvedimento disciplinare;

La materia è regolata dalle norme disciplinari del presente Statuto (can. 316).

La perdita, per uno dei summenzionati motivi, della qualifica di membro priva il soggetto dei benefici spirituali acquisiti in seno alla Confraternita, del diritto di voto e del diritto di partecipare alla vita confraternale.

Non ha diritto, altresì, alla restituzione di somme versate a qualsiasi titolo.

SEZ. III – ORGANIZZAZIONE DELLA CONFRATERNITA

Art. 18 - Organi istituzionali

Gli organi della Confraternita sono:

- l' Assemla degli associati;
- il Priore
- il Vice Priore;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- la Consulta;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Gli incarichi sociali sono di regola attribuiti in modo da assicurare una equa partecipazione di uomini e donne, adulti e giovani.

Essi sono incompatibili con le cariche politiche presso Amministrazioni pubbliche e/o Enti locali (can. 317 § 4). Il servizio svolto a favore della Confraternita dagli organi istituzionali è prestato a titolo gratuito, libero e volontario e non comporta alcun tipo o forma di remunerazione economica, salvo contributi forfettari a titolo di rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate, nella misura determinata dall'Ufficio Diocesano Confraternite con approvazione specifica dell'Economo Diocesano.

Art. 19 - Assemla degli associati

L'Assemla è il supremo organo deliberativo della Confraternita e la partecipazione è un diritto - dovere del Confratello/Consorella.

L'Assemla è convocata dal Priore quando è richiesto dagli adempimenti statutari e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero su decisione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta della Consulta o dell'intero Collegio dei revisori dei conti o di un terzo dei membri effettivi. L'Assemla può essere ordinaria e straordinaria in funzione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno. È presieduta dal Priore, eccetto l'Assemla Straordinaria elettiva.

- Assemblea ordinaria

Sono di competenza dell'assemblea Ordinaria gli atti di ordinaria amministrazione quali:

- ammissione di nuovi membri;
- approvazione del programma annuale di attività;
- determinazione delle quote di adesione e del contributo annuale;
- accordi, convenzioni, contratti da stipulare, mandati e singole transazioni, che rientrino nell'ordinaria amministrazione dell'associazione;
- individuazione degli interventi e/o necessità in seno alla Confraternita che comportino impegni di spesa di modesta entità, secondo quanto stabilito nel Regolamento Attuativo;
- approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, rispettivamente entro il mese di novembre e di marzo di ogni anno, presentati dal Consiglio di amministrazione e su relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta l'anno.

- Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria tutti gli atti di straordinaria amministrazione comunque subordinati all'approvazione del Vescovo diocesano (ovvero del Delegato arcivescovile) quali:

- approvazione delle proposte di modifica del "Regolamento interno";
- alienazione di beni;
- accettazione di legati e donazioni;
- accordi e convenzioni, anche ai fini della necessità della prestazione di eventuali collaboratori, che rientrino nella straordinaria amministrazione;
- contratti da stipulare e singole transazioni che rientrino nella straordinaria amministrazione dell'associazione;
- individuazione degli interventi e/o necessità ed impiego di disponibilità liquide in seno alla Confraternita che comportino impegni di spesa di maggiore rilevanza;
- avvio di azioni giudiziarie;
- contrazione di debiti;
- modifica delle insegne;
- elezione delle cariche sociali quali il Priore, il Vice Priore e i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 20 - Priore

Il Priore dirige la vita della Confraternita nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Attuativo ed ha la legale rappresentanza della Confraternita, anche nelle relazioni esterne, nel caso in cui la Confraternita sia dotata della personalità giuridica; in difetto di tale riconoscimento il Priore assume la rappresentanza canonica della Confraternita.

Viene eletto dalla Assemblea straordinaria, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. La ricandidatura dopo il secondo mandato è subordinata all'approvazione del Vescovo Diocesano. Il Priore tra gli altri compiti:

- convoca e presiede l'Assemblea, eccetto quella elettiva ed il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i relativi verbali;
- dà attuazione alle delibere della Assemblea e del Consiglio;
- liquida impegni di spesa, firmando i mandati di pagamento insieme con il cassiere;
- coordina gli eventuali collaboratori della Confraternita;
- assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti in occasione della prima seduta utile;
- nel caso di organizzazione di feste esterne civili e religiose, in onore del Santo Titolare e per altre ricorrenze, il Priore assume la responsabilità della osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia;
- indossa durante le ricorrenze religiose particolari il normale abito dei confratelli, esponendo fregi distintivi quali, a titolo esemplificativo, medaglione e ferola;
- assicura la propria presenza presso la sede della Confraternita per incontrare i Confratelli e chiunque abbia necessità;
- dispone, nell'ambito della gestione delle Cappelle cimiteriali della Confraternita, le operazioni di tumulazione/estumulazione dei defunti;
- è titolare del trattamento dei dati personali con l'obbligo di osservare le specifiche norme tempo per tempo vigenti.

Art. 21 - Vice Priore

Acquisisce la carica di Vice Priore il membro più votato tra i quattro Consiglieri eletti.

Collabora con il Priore ed in caso di impedimento o assenza prolungata lo sostituisce transitoriamente, con analoghi poteri. La firma del Vice priore fa fede verso i terzi durante l'impedimento o assenza del Priore. Venendo a cessare definitivamente e per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore ne assume stabilmente le funzioni fino al termine del quinquennio.

Art. 22 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Priore e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno sia Consorella ed uno Vice Priore. Nelle Confraternite con un numero di soci inferiore a cinquanta, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da soli due consiglieri e dal Priore di cui uno sia Consorella.

I Consiglieri durano in carica cinque anni.

Nella seduta di insediamento da tenersi entro 10 giorni dalle elezioni alla presenza del Delegato Arcivescovile o di un membro dell'Ufficio Amministrativo Diocesano, il Consiglio:

- riceve le consegne dall'amministrazione uscente redigendo apposito verbale;
- su proposta del Priore, nomina il Segretario e il Cassiere, che siano competenti per l'ufficio; se necessario, possono essere nominati anche fuori dei membri del Consiglio, nel qual caso essi partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio è convocato ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi dal Priore o su richiesta della metà dei Consiglieri o del Padre spirituale o della Consulta o del Collegio dei revisori dei conti.

Le decisioni del Consiglio sono collegiali.

Al Consiglio compete la responsabilità della animazione, della guida e dell'amministrazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Confraternita. Allo scopo elabora il programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale parrocchiale e diocesana e visiona i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, previo esame e convalida del Collegio dei Revisori. Adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione in esecuzione del programma e del bilancio.

In particolare:

- esprime pareri sulle proposte della Consulta, da presentare in Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea degli associati ed i relativi argomenti all'ordine del giorno;
- adotta il "Regolamento interno" e propone eventuali modifiche dello stesso;
- deferisce alla Consulta, deliberando all'unanimità, i Confratelli/Consorelle non investiti di cariche sociali, che siano incorsi in comportamenti rilevanti ai fini dell'avvio di procedimenti disciplinari;
- collabora col Padre spirituale per la cura della formazione spirituale degli associati e per il devoto e decoroso svolgimento delle funzioni religiose;
- programma e cura, con il consenso del Padre Spirituale, eventuali festeggiamenti esterni, civili e religiosi, in onore del Santo Titolare; nella osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e civili rende conto agli Uffici Diocesani competenti, con relazione distinta da quella dei bilanci ordinari;
- promuove la comunione fraterna dei Confratelli/Consorelle, la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
- adotta ogni provvedimento ordinario, necessario per la corretta amministrazione del patrimonio sociale;
- delibera su accordi, convenzioni, contratti da stipulare e impegni di spesa corrente delegandone la sottoscrizione e l'esecuzione al Priore;
- assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche se comportano impegni di spesa eccedenti, salva la successiva approvazione sia dell'Assemblea che deve essere convocata entro sessanta giorni che dell'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Art. 23 - Segretario.

Il Segretario, scelto esclusivamente tra i confratelli effettivi (salvo formale dispensa del Vescovo Diocesano), ha cura dello svolgimento ordinato della vita confraternale in ordine alla partecipazione (comunicazioni e corrispondenza), alla legalità (fedeltà alle norme statutarie e regolamentari), alla documentazione (archivio).

In particolare, anche con l'ausilio di strumenti informatici:

- provvede agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- compie le formalità richieste perché le rispettive riunioni siano validamente tenute; ne redige i verbali, che sottoscrive con il Priore e il Padre spirituale;
- cura la redazione dei registri e del materiale di archivio e cioè: i Registri degli associati, delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; gli inventari dei beni di proprietà della Confraternita, la raccolta dei documenti in arrivo e la copia di quelli in partenza; il protocollo di corrispondenza;
- custodisce l'intero archivio della Confraternita;
- garantisce il supporto di segreteria alla Consulta e al Collegio dei revisori qualora richiesto;
- svolge ogni altra mansione di segreteria, affidatagli dal Priore.

Art. 24 - Cassiere

Il Cassiere, scelto esclusivamente tra i confratelli effettivi (salvo formale dispensa del Vescovo Diocesano), garantisce che ogni processo di spesa della Confraternita avvenga nel rigoroso rispetto dei poteri autorizzativi (Priore, Consiglio, Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria) e dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Ufficio Amministrativo, ove necessarie, rispondendone in proprio, in tutte le sedi competenti. Ogni documento autorizzativo di spesa o di impegno alla spesa è validamente emesso se sottoscritto congiuntamente dal cassiere e dal priore.

Inoltre il cassiere:

- riscuote i contributi finanziari dei Confratelli e ogni altra somma dovuta, in assoluta conformità alle tariffe stabilite e alle disposizioni vigenti;
- riceve le questue e gli oboli offerti alla confraternita;
- predispone i bilanci da presentare al Consiglio di amministrazione;
- cura la tenuta e l'archiviazione anche con l'ausilio di strumenti informatici dei registri di cassa e di amministrazione, unitamente alla relativa documentazione e li custodisce nell'archivio della Confraternita.

Art. 25 - Collaboratori

Ai Confratelli/Consorelle che abbiano particolari attitudini e spirito di servizio, il Consiglio di amministrazione può affidare mansioni specifiche. Detti collaboratori possono anche essere invitati dal Priore a partecipare al Consiglio di amministrazione per la trattazione di materie di loro specifica pertinenza, ma senza diritto di voto. Scadono dal loro compito con la scadenza o decadenza del Consiglio, per rinuncia o per motivata sostituzione. Ad alcuni Confratelli/Consorelle, che in precedenza abbiano ricoperto particolari cariche sia nell'ambito della Confraternita che nell'ambito della società civile, il Consiglio, può richiedere parere consultivo in relazione ad affari o circostanze particolari. A tal fine il Consiglio può anche avvalersi dell'opera di commissioni appositamente costituite o di esperti. Sono collaboratori anche coloro che fanno parte del Comitato, presieduto dal Priore e dal Padre Spirituale, costituito per la organizzazione di feste religiose con manifestazioni esterne, la cui nomina è proposta al Vescovo diocesano da parte del Consiglio. Il programma della festa, conforme alle norme ecclesiastiche e civili, in particolare a quelle della Conferenza Episcopale Pugliese del 3 aprile 1978, firmato dal Priore, dal Padre spirituale e dal parroco proprio, deve essere sottoposto alla approvazione dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite. Non è consentito alle Confraternite assumere dipendenti salvo che con l'approvazione del Vescovo Diocesano.

Art. 26 - Consulta

La Consulta è presieduta dal Padre spirituale ed è composta da quattro membri effettivi e da due supplenti.

I Membri restano in carica cinque anni e non sono riproponibili.

Compete alla Consulta:

- esprimere il parere sulle domande di ammissione dei nuovi membri, sull'esito del noviziato e sulla concessione di benemerienze;
- proporre, a norma del Regolamento Attuativo, candidati alle cariche di Priore, di membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- chiedere, per giustificato motivo, la convocazione dell'Assemblea e

- del Consiglio di amministrazione;
- vigilare sulla fedeltà della vita della Confraternita e dei Confratelli/Consorelle allo Statuto e ai Regolamenti;
 - iniziare, ove fosse necessaria, e determinare l'azione disciplinare;
 - promuovere lo spirito di comunione e dirimere eventuali controversie tra associati oppure tra questi e gli organi amministrativi.
- La Consulta è convocata dal Padre spirituale di regola almeno una volta ogni sei mesi o secondo la necessità o su richiesta di due componenti o del Consiglio di amministrazione.

Art. 27 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui due membri eletti e l'altro esterno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ed indicato dall'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Nella stessa seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti:

- accetta la carica;
- riceve le consegne dei verbali redatti dal collegio uscente ed eventuali note su attività in corso;
- elegge il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori è convocato periodicamente dal proprio Presidente per il controllo ordinario sulla corretta gestione amministrativa e sulla puntuale tenuta della contabilità.

Il Collegio esamina e convalida i bilanci e la relazione da presentare all'Assemblea.

SEZ. IV - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 28 - Commissario

In presenza di speciali circostanze oppure quando gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo diocesano (anche su proposta del Delegato

Arcivescovile) può nominare un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (ai sensi del can. 318, § 1).

Entro trenta giorni dalla notifica del relativo decreto di nomina e periodicamente secondo quanto disposto nel medesimo atto di nomina, il Commissario redige una relazione periodica sull'andamento della gestione della Confraternita da presentare al Delegato Arcivescovile.

SEZ. V - DISCIPLINA

Art. 29 - Presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare

I presupposti per l'avvio di azioni disciplinari nei confronti degli associati sono:

- grave e reiterato inadempimento dei doveri morali, religiosi e confraternali;
- grave e reiterato inadempimento nell'esercizio delle cariche sociali per i Confratelli/Consorelle che ne sono investiti;
- adozione di comportamenti determinanti turbamento per la vita della Confraternita, discordia e divisione o che siano manchevoli, anche di sola obbedienza e collaborazione, nei confronti degli Organi della Confraternita.

Art. 30 - Procedimento disciplinare

Gli associati non investiti di cariche sociali che siano incorsi in uno dei presupposti di cui all'articolo precedente, vengono, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione, deferiti alla Consulta.

La Consulta, previo dialogo fraterno con il Confratello/Consorella interessato e ascoltando le giustificazioni dallo stesso portate, nel caso in cui ravvisi i presupposti adotta un provvedimento di ammonizione

comunicato dal Padre Spirituale.

L'associato ammonito che persevera negli stessi comportamenti che hanno determinato il provvedimento di ammonizione viene deferito dalla Consulta al Delegato Arcivescovile.

Il Delegato Arcivescovile, previo ulteriore dialogo fraterno con l'associato interessato e ascoltando le giustificazioni dallo stesso addotte, assume, nel caso in cui ravvisi i presupposti, un nuovo provvedimento di ammonizione.

Nei casi di particolare gravità o di reiterazione, egli propone al Vescovo Diocesano la sospensione per un periodo massimo di un anno o, in caso di assenza di elementi idonei a far prevedere un auspicabile ravvedimento, propone l'espulsione del Confratello/ Consorella dalla Confraternita.

Qualora i provvedimenti riguardino gli associati investiti di cariche sociali la Consulta informa il Delegato Arcivescovile.

Il Delegato Arcivescovile, previo dialogo fraterno con il Confratello/Consorella interessato e ascoltando le giustificazioni dallo stesso addotte, propone al Vescovo diocesano nel caso in cui si ravvisino i necessari presupposti di gravità:

- l'inibizione perpetua o temporanea ad assumere altri incarichi sociali;
- la sospensione per un periodo massimo di un anno;
- l'espulsione dalla Confraternita in caso di assenza di elementi idonei a far prevedere un auspicabile ravvedimento.

Resta salvo il diritto del Confratello/Consorella al ricorso all'Autorità Ecclesiastica (can. 316) entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

SEZIONE VI - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA CONFRATERNITA

Art. 31 - Il patrimonio della Confraternita.

Il patrimonio della Confraternita è alimentato dalle quote, intrasmissi-

bili, iniziali ed annuali degli associati, dal ricavato di eventuali attività associative o di attività funzionali, dalle questue, da eventuali oblazioni, da lasciti e benefici, o da contributi di associati o di terzi anche derivanti da enti istituzionali.

Il patrimonio della Confraternita viene utilizzato per la gestione e per le attività della Confraternita stessa nonché per effettuare, secondo le finalità proprie della Confraternita, opere di carità e/o di beneficenza. Tutte le prestazioni degli associati nei confronti della Confraternita sono gratuite così pure sono gratuiti i benefici riservati dalla Confraternita nei confronti dei Confratelli/Consorelle. È vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita della Confraternita che in caso di estinzione della stessa.

La gestione delle Cappelle Cimiteriali da parte delle Confraternite, il trattamento degli eventuali dipendenti, il reddito dei beni immobili, l'uso del patrimonio, la manutenzione straordinaria dello stesso e l'assegnazione dei loculi avvengono nel rispetto della normativa fiscale vigente e nel rispetto della normativa uniforme emanata dalla Diocesi e comunque assicurando la tracciabilità bancaria delle singole operazioni.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato al Vescovo diocesano. Eventuali giacenze e surplus finanziario che superino il limite stabilito dal Regolamento Attuativo, possono essere gestite a servizio della Confraternita e della stessa Diocesi.

Ogni Confraternita curerà con diligenza la redazione dell'inventario.

Art. 32 - Responsabilità degli amministratori

L'Amministratore, nella gestione ed amministrazione del patrimonio della associazione, è tenuto a svolgere il compito e le funzioni affidategli con grande trasparenza e nel rispetto delle norme di diritto canonico e di diritto civile vigenti.

Il Priore, Vice Priore, Cassiere, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Amministrazione ed il Commissario

Arcivescovile rispondono personalmente, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni, anche da un punto di vista civile e penale, per l'inadempiamento dell'incarico affidato e per l'inosservanza della normativa prevista per gli atti di amministrazione posti in essere (can. 1281, §3).

Art. 33 - Oneri contributivi della Confraternita

La confraternita è tenuta a contribuire economicamente ogni anno con versamento all'Ufficio Amministrativo diocesano di una parte delle entrate nella misura stabilita dalla Conferenza Episcopale Pugliese.

REGOLAMENTO ATTUATIVO

PREMESSA

A norma dell'art. 4 dello Statuto delle Confraternite, l'attività di ogni Confraternita è disciplinata dal presente Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

SEZIONE I: VITA CONFRATERNALE

Art. 1 - Accoglienza nella Confraternita (Art. 12 Stat.)

Per essere ammesso alla Confraternita il fedele deve presentare al Priore domanda scritta, indicando i propri dati anagrafici, il domicilio e la professione. In essa deve dichiarare di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento e dallo Statuto delle Confraternite. Alla domanda dovranno essere allegati oltre alla lettera di presentazione ed ai certificati indicati nello Statuto, copia di un documento di identità e del codice fiscale.

Non possono essere accolti nella Confraternita:

- coloro che appartengono ad associazioni contrarie alla dottrina della Chiesa;
- coloro che conducono pubblicamente una vita difforme dalla morale cristiana;
- coloro che risultano già iscritti ad altre Confraternite.

I fedeli che abbiano compiuto più di 75 anni, possono divenire soci aggregati della Confraternita.

Art. 2 - Noviziato (Art. 13 Stat.)

Una volta accolta la domanda, l'aspirante Confratello/Consorella effettivo inizia un periodo di noviziato durante il quale ha il dovere di impe-

gnarsi nella preghiera quotidiana personale e nella partecipazione alla Celebrazione Eucaristica domenicale e nella festa in onore dei Santi Patroni nonché alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa in cui ha sede la Confraternita.

Art. 3 - Cerimonia di ammissione (Art. 14 Stat.)

La cerimonia di ammissione, che avviene durante la Celebrazione Eucaristica, consiste nell'assumere l'impegno di fedeltà allo Statuto e ai Regolamenti; nel corso della celebrazione avviene la consegna delle insegne. I nuovi soci effettivi vengono iscritti sul Registro dei Confratelli e viene loro rilasciato l'attestato.

Il costo dell'abito e delle insegne è a carico del socio.

Art. 4 - Membri aggregati (Art. 15 Stat.)

La domanda di ammissione tra i membri aggregati viene presentata al Priore. Il Confratello/Consorella sono aggregati con il parere favorevole del Padre Spirituale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei confratelli (Art. 16 Stat.)

I confratelli/Consorelle hanno il diritto:

- di ricevere i benefici spirituali e materiali conseguenti alle finalità sociali, in particolare hanno diritto alla sepoltura nella tomba sociale e di essere suffragati dopo morte con la celebrazione della Santa Messa esequiale e di almeno una Santa Messa di suffragio. Hanno diritto alla sepoltura nella tomba sociale i confratelli aggregati che siano iscritti da almeno un anno alla Confraternita.

Hanno il dovere di:

- partecipare, indossando l'abito della Confraternita, alla solennità del Corpus Domini, alle feste e processioni dei Santi Titolari e dei Santi Patroni della Comunità di appartenenza nonché agli eventi Diocesani laddove invitati dal Vescovo Diocesano.

Art. 6 - Padre Spirituale (Art. 9 Stat.)

Il Padre Spirituale, anche se Parroco, riceve una gratifica stabilita dal Vescovo Diocesano e che in nessun caso e in nessun senso potrà essere variata dalla Confraternita.

Egli è, inoltre, responsabile delle suppellettili e dell'arredo liturgico.

Art. 7 - Sede della Confraternita e rapporti con la Parrocchia (Art. 7 Stat.)

Le celebrazioni liturgiche della Confraternita nonché quelle nella ricorrenza dei Santi Titolari dovranno tenersi per quanto possibile nella chiesa ove la stessa ha sede, fatti salvi i casi di dichiarata inagibilità del luogo di culto.

Se la sede della Confraternita è in una chiesa parrocchiale, il Parroco adempie anche le funzioni proprie della Confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione, approvata dal Vescovo diocesano.

SEZIONE II: VITA AMMINISTRATIVA DELLA CONFRATERNITA

Art. 8 - Organi istituzionali (Art. 18 Stat.)

Le cariche non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito di servizio reso alla Comunità.

Sono rimborsabili le sole spese effettivamente sostenute e validamente documentate, purchè le stesse siano strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico e limitatamente all'ufficio di Priore, di Segretario e di Cassiere.

Art. 9 - Assemblea degli Associati (Art. 19 Stat.)

Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea tutti i soci effettivi purchè siano in regola con gli obblighi di contribuzione economica e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ogni confratello può essere latore di non più di una delega di altri confratelli. Gli argomenti da sottoporre all'approvazione assembleare devono essere deliberati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione con richiesta di convocazione dell'Assemblea.

Qualora il Priore non provveda senza giustificato motivo agli obblighi di convocazione, il Delegato del Vescovo Diocesano, su richiesta degli aventi diritto ovvero d'ufficio, convoca direttamente a propria firma l'assemblea presiedendone la relativa seduta. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima con avviso personale e/o pubblico da affiggere all'albo della Confraternita con indicazione dell'ordine del giorno (can. 166).

Assemblea ordinaria:

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- impegni di spesa di importo superiore ad Euro 2.000,00 ma inferiore ad euro 3.000,00;
- l'adeguamento del programma annuale di attività a quello stabilito dalla Diocesi;
- impegni di spesa superiori ad Euro 3.000,00 con l'autorizzazione dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

L'Assemblea ordinaria per le Confraternite aventi un numero di soci superiore a 50 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per le Confraternite aventi un numero di soci inferiore a 50, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritti al voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto. Le delibere sono valide col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Priore che si avvale del Segretario della Confraternita per la redazione del relativo verbale.

Assemblea Straordinaria

Ogni modifica delle insegne deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria e approvata dalla Curia Diocesana.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi degli elettori e, in seconda convocazione, quando è presente la metà degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, finalizzata all'elezione delle cariche sociali, è presieduta dal Delegato del Vescovo Diocesano o da altro membro dallo stesso incaricato. Alla redazione del relativo verbale provvede il Segretario nominato dal Delegato Arcivescovile.

Per quanto riguarda gli adempimenti preventivi e successivi all'assemblea straordinaria finalizzata all'elezione delle cariche sociali, nonché alle modalità di svolgimento dell'adunanza si osserva inoltre quanto di seguito riportato:

- a) il Padre Spirituale almeno tre mesi prima della scadenza degli Organi Sociali, convoca la Consulta per l'individuazione dei candidati da proporre a votazione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno due consultori e del Padre Spirituale e delibera a maggioranza dei presenti;

- b) la Consulta, dopo una attenta disamina sulla meritevolezza e sull'idoneità a ricoprire la carica dei candidati, individua motivando in merito:
 - un gruppo di almeno tre soci candidati per l'elezione a Priore;
 - un gruppo di almeno dieci soci, tra cui almeno tre di sesso femminile, per l'elezione dei Consiglieri. Per le Confraternite che non superano i 50 soci, i nominativi dei candidati individuati dalla consulta sono pari a sei tra cui almeno 2 di sesso femminile. Possono far parte dei candidati Consiglieri anche i nominativi candidati all'elezione del Priore;
- c) un gruppo di almeno tre nominativi di soci per l'elezione dei due membri interni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) per ogni gruppo redige liste separate in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati alfabeticamente;

- e) il Padre Spirituale, una volta individuati i candidati, richiede:
- al Priore la certificazione che i nominativi dei candidati siano in possesso dei necessari requisiti;
 - ai nominativi prescelti la disponibilità a ricoprire l'incarico in caso di elezione.

Nel caso di indisponibilità dei candidati e in assenza dei requisiti necessari, il Padre Spirituale provvede con le medesime modalità sopra indicate a convocare una nuova adunanza della consulta per le necessarie sostituzioni provvedendo quindi alla verifica per tali nominativi della disponibilità e dei requisiti di eleggibilità.

- f) il Padre Spirituale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza degli Organi Sociali, trasmette all'Ufficio Diocesano delle Confraternite per l'approvazione le tre liste definitive dei candidati ordinati alfabeticamente, da lui stesso sottoscritte; ad esse allegnerà il verbale di adunanza della Consulta che le ha approvate, unitamente all'elenco dei soci aventi diritto al voto con la relativa data di nascita e di iscrizione alla Confraternita, sottoscritto dal Priore quale attestazione del possesso del diritto di intervento in assemblea.
- g) Il Delegato del Vescovo Diocesano, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, stabilisce il giorno e l'ora, sia in prima che in seconda convocazione, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali. L'adunanza di regola si tiene entro i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato. La data individuata per l'Assemblea Elettorale viene comunicata alla Confraternita dal Delegato del Vescovo Diocesano.
- h) Il Priore, almeno 30 giorni prima dalla data dell'adunanza elettorale, convoca l'Assemblea, trasmettendo la lista dei candidati.

Qualora il Padre Spirituale ed il Priore senza un giustificato motivo non provvedano ad effettuare gli adempimenti sopra indicati, vi provvede l'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

L'adunanza è presieduta dal Delegato Arcivescovile o da un membro dallo stesso incaricato a tal fine che nomina tra gli elettori due scrutatori non candidati.

Ogni socio intervenuto appone la propria firma di presenza sulla lista degli aventi diritto al voto ai fini della verifica del quorum costitutivo

e ritirando contestualmente la scheda elettorale.

Il Presidente dell'adunanza può dispensare dall'obbligo di voto i soci che abbiano superato ottanta anni o i soci di cui si abbia notizia di impedimenti per ragioni di salute. In tal caso la verifica del quorum costitutivo non tiene conto di tali soci.

Non sono ammessi nella sala della adunanza assembleare i soci che non hanno registrato la presenza.

Prima di aprire le operazioni di voto il Presidente verifica l'esistenza del quorum costitutivo comunicando all'Assemblea il numero degli aventi diritto al voto, quelli esonerati e quello dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo la adunanza elettorale in prima convocazione si chiude passando all'apertura della adunanza in seconda convocazione.

Nel caso in cui anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, il Presidente dell'Assemblea chiude l'adunanza redigendo apposito verbale su cui annota i soci assenti non dispensati dal voto al fine di far adottare i conseguenti provvedimenti, riservandosi di indire una nuova assemblea elettorale o eventualmente se le circostanze non lo consentano, di avviare le procedure per la nomina di un Commissario.

Le schede elettorali, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente prima dell'utilizzo. Vengono consegnate agli elettori tre schede:

- sulla prima vengono riportati in ordine alfabetico i tre candidati alla carica di Priore;
- sulla seconda vengono riportati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere;
- sulla terza vengono riportati in ordine alfabetico i tre candidati alla carica di Revisore.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto mediante apposizione di una crocetta sui nominativi prescelti.

Si procede prima alla elezione del priore.

Ogni elettore esprime solo una preferenza ed in caso contrario le schede sono nulle.

Viene imbucata nell'urna la sola scheda di elezione del Priore.

Risulterà eletto Priore il candidato che avrà raggiunto il maggior numero dei voti.

Si procede quindi alla elezione dei Consiglieri e dei componenti il Collegio dei revisori.

Potranno essere espresse tante preferenze sino ad un numero massimo pari al numero rispettivamente dei consiglieri e dei revisori da eleggere tra i quali non potrà essere destinatario di preferenze il candidato già eletto priore per effetto della votazione appena conclusasi. In caso contrario le schede sono nulle.

Vengono imbucate nell'urna entrambe le schede.

Risultano eletti consiglieri i primi cinque candidati alla carica (o i primi tre candidati in caso di confraternite con meno di cinquanta soci) che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, se gli eletti alla carica di consigliere sono tutti di sesso maschile, tra essi il consigliere che ha riportato il minor numero di voti viene surrogato dal socio di sesso femminile che ha riportato tra esse il maggior numero di voti. Qualora nessun socio di sesso femminile abbia riportato voti, la surroga avviene a favore della consorella in lista che risulta più anziana in termini di data di iscrizione alla Confraternita e a parità di anzianità di iscrizione, prevale la consorella più anziana di età anagrafica. In egual modo nel caso in cui nessun socio di sesso maschile sia stato nominato consigliere.

Risulta eletto Vice Priore il candidato consigliere che tra gli eletti alla carica ha ottenuto il maggior numero di voti .

Risultano eletti membri del collegio dei revisori i primi due candidati alla carica che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto Presidente dei revisori il candidato consigliere che tra i due eletti ha ottenuto il maggior numero di voti.

Per le elezioni delle cariche sociali, nel caso in cui si determini parità di voti, prevale il socio più anziano di appartenenza alla Confraternita. In caso di uguale anzianità, prevale la maggiore età.

Il verbale, riportante sia gli eletti che i candidati non eletti in ordine di voti ricevuti per le eventuali cooptazioni, redatto in duplice copia di cui una viene trattenuta dal Presidente dell'Assemblea per l'apposizione del visto di convalida della Curia Arcivescovile (can. 317), è sottoscritto dagli scrutatori e dal segretario dell'assemblea. Tutto il mate-

riale elettorale è presentato entro 5 giorni all'Ufficio Diocesano delle Confraternite che curerà le relative comunicazioni agli enti pubblici nonché agli istituti bancari interessati. L'Ufficio Diocesano delle Confraternite curerà la conservazione del materiale elettorale per la durata di cinque anni.

Art. 10 - Priore (Art. 20 Stat.)

Può essere eletto Priore chi:

- si distingua per prudenza, fede salda, buoni costumi e goda di buona reputazione;
- sia in possesso almeno della licenza media inferiore;
- abbia compiuto trent'anni di età e tre di iscrizione alla Confraternita.

Il priore:

- pone in essere impegni di spesa di gestione ordinaria sino ad un limite di euro 2.000,00 per singola spesa;
- assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti in occasione della prima seduta utile. Per provvedimenti urgenti si intendono quelli assunti in caso di necessità ed urgenza a fronte di improcrastinabili bisogni che impongono iniziative che, qualora non tempestivamente avviate, comporterebbero dei potenziali danni di reputazione e/o di natura economico - patrimoniale alla Confraternita o l'aggravarsi degli stessi qualora si fossero già verificati. Le circostanze di necessità ed urgenza sono individuate dal Priore secondo la sua prudente e ragionevole valutazione;
- è il "titolare del trattamento" dei dati personali con l'obbligo di osservare e di far osservare nell'ambito della Confraternita le norme per la tutela del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza (can. 220) emanate dal Decreto Generale approvato dalla 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, nonché le norme emanate dal Regolamento 679/2016 UE in materia di trattamento dei dati personali ed ogni successiva modificazione e/o integrazione delle predette disposizioni. Egli mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un trattamento legitti-

mo ed un livello di sicurezza adeguato preservando i dati conservati o comunque trattati da rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale. Il Priore fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso, eccettuate diverse disposizioni del Vescovo diocesano. I registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità della Confraternita, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità della Confraternita, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità. L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal Priore, titolare del trattamento; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati. E fatto obbligo al Priore di denunciare quanto prima ai competenti Uffici di Curia e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali;

- conferisce mandati alle liti in ogni sede giudiziaria per le azioni dove la Confraternita assume la veste sia di convenuta che di parte attrice, previa licenza scritta del Vescovo diocesano;
- compare innanzi alle Commissioni Provinciali del lavoro per i tentativi di conciliazione nelle vertenze promosse da dipendenti, previa licenza scritta del Vescovo diocesano;
- ammonisce per iscritto i Soci morosi sollecitando i pagamenti dovuti alla Confraternita;
- assicura la propria presenza presso la sede della Confraternita e della cappella cimiteriale (se presente) per incontrare i Confratelli e chiunque abbia necessità per almeno un giorno alla settimana. I giorni e gli orari di presenza del Priore sono indicati su apposito avviso esposto all'albo della Confraternita e all'albo della Cappella Cimiteriale;

- si astiene dal porre in essere qualsiasi iniziativa o dal dare esecuzione a delibere assunte in sede Consiliare e/o Assembleare, nelle situazioni in cui sia presente o possa ravvisarsi anche in via potenziale, un interesse proprio o di qualcuno dei soci investiti di cariche sociali o di incarichi particolari o anche dello stesso Padre spirituale o comunque agli stessi indirettamente riconducibile in considerazione di rapporti di parentela o per la presenza di interposte persone. In tali casi il Priore interessa senza indugio il Delegato Arcivescovile per le conseguenti valutazioni e per l'eventuale rilascio del nulla osta, ferma restando la necessità delle ulteriori autorizzazioni di carattere amministrativo ove prescritte.

Art. 11 - Vice Priore (Art. 21 Stat.)

Il subentro del Vice Priore deve essere comunicato all'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione (Art. 22 Stat.)

Il consiglio di amministrazione:

- assume i provvedimenti di espulsione per morosità previa ammonizione scritta del Priore;
- delibera su accordi, convenzioni, contratti da stipulare e impegni di spesa non superiori agli importi indicati nel bilancio preventivo delle rispettive voci di competenza, previo esame, per importi superiori ad Euro 1.500,00, di almeno tre preventivi ricevuti, delegandone la sottoscrizione e l'esecuzione al Priore;
- delibera in merito all'apertura di conti correnti bancari con modalità di firma congiunta del Cassiere e del Priore.

Le Confraternite con meno di cinquanta Soci possono eleggere due consiglieri soltanto.

Può essere eletto consigliere chi ha compiuto tre anni di iscrizione alla Confraternita.

Nella seduta di insediamento, da effettuarsi entro gg. 5 dalle elezioni e da tenersi alla presenza del Delegato del Vescovo diocesano, il Consiglio:

- accetta la carica prestando giuramento;
- giura di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il can. 1283 del Codice di Diritto Canonico.

Qualora il Priore a fronte della richiesta di convocazione ricevuta dimostri inerzia ingiustificata, il Consiglio può essere straordinariamente convocato, su richiesta degli aventi diritto, dal Delegato Arcivescovile che ne presiede la riunione anche mediante un suo incaricato.

L'invito personale e/o pubblico è diramato almeno quindici giorni prima. Le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, presenti il Priore e il Padre Spirituale; a parità di voto prevale il voto del Priore.

Il Consigliere che senza giustificato motivo è assente per più di tre sedute consecutive si considera automaticamente decaduto e dovrà essere sostituito.

Ai Consiglieri decaduti o comunque venuti a mancare nel corso del triennio anche a seguito di dimissioni, subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri, diversamente è necessario procedere a nuove elezioni. Il caso di parità di voti prevale il socio più anziano in ordine di iscrizione alla Confraternita ed in caso di uguale permanenza quello più anziano in ordine di età anagrafica.

La sostituzione di un consigliere viene comunicata all'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Art. 13 - Il Cassiere (Art. 24 Stat.)

Nella gestione del servizio di cassa il cassiere limita le giacenze del contante al minimo indispensabile e in nessun caso le giacenze devono superare mediamente la somma di euro 1.500,00.

Il cassiere cura la tenuta e l'archiviazione dei documenti e registri della Confraternita quali, lo stato patrimoniale (fabbricati, fondi rustici,

beni mobili), registro mastro delle entrate e delle uscite, registro delle offerte e degli oboli, registro dei loculi cimiteriali, registro dei loculetti cimiteriali (cinerari), bollettari per reversali di incasso, bollettari per mandati di pagamento, documenti relativi all'acquisizione di beni immobili e all'alienazione degli stessi, documenti relativi ai lavori eseguiti, documenti relativi agli acquisti di beni mobili, documenti relativi ai dipendenti, documenti relativi alla gestione patrimoniale (banca, ufficio postale), copia dei bilanci approvati, dichiarazioni fiscali, documenti relativi alle Cappelle cimiteriali.

Art. 14 - La Consulta (Art. 26 Stat.)

La Consulta è composta da quattro membri effettivi, di cui almeno uno sia consorella, e da due membri supplenti, iscritti da tre anni alla Confraternita, designati dal Padre Spirituale, sentito il parere del Priore e nominati dal Delegato Arcivescovile. Tra i membri della consulta ed i soci investiti di cariche sociali o alle stesse candidati non devono intercorrere rapporti di parentela.

Le decisioni sono assunte con sapienza di discernimento, con prudenza e carità, con somma equità (senza partigianeria), con estrema discrezione (giuramento del segreto sui lavori della Consulta), con piena solidarietà (le decisioni sono assunte con voto segreto); anche se determinate a maggioranza, sono espressione di tutta la Consulta.

La cessazione dell'ufficio del Padre Spirituale determina la decadenza della Consulta.

L'invito personale, per la convocazione della Consulta, è diramato almeno quindici giorni prima.

È presieduta dal Padre Spirituale e partecipano i soli membri effettivi. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza del Padre spirituale e di almeno due membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in parità di voti prevale il voto del Padre Spirituale.

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale i cui contenuti possono limitarsi alle sole deliberazioni assunte.

La Consulta per le attività di segreteria può avvalersi del Segretario della Confraternita.

Il membro della Consulta che senza giustificato motivo è assente per più di tre sedute consecutive nel corso di due anni si considera automaticamente decaduto dalla carica con subentro in sua vece del membro supplente più anziano in ordine di iscrizione alla Confraternita ed in caso di uguale permanenza quello più anziano in ordine di età anagrafica.

La sostituzione del membro della Consulta viene comunicata al Delegato Arcivescovile.

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti (Art. 27 Stat.)

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno con cadenza semestrale e per ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Per le attività di segreteria può avvalersi del Segretario della Confraternita.

Il Revisore che senza giustificato motivo è assente per più di tre sedute consecutive si considera automaticamente decaduto e deve essere sostituito.

Ai Revisori decaduti o comunque venuti a mancare nel corso del triennio anche a seguito di dimissioni, subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Revisori. Il caso di parità di voti prevale il candidato non eletto più anziano in ordine di età anagrafica. La sostituzione del Revisore viene comunicata tempestivamente all'Ufficio Diocesano delle Confraternite.

Art. 16 - Commissario (Art. 28 Stat.)

La nomina viene conferita di regola per un periodo non superiore a sei mesi.

Al termine dell'incarico il Commissario provvede ad indire nuove regolari elezioni.

Qualora dovessero persistere le circostanze di impossibilità di una evangelica, fraterna, ordinata e legittima vita confraternale, il

Commissario stesso formula una proposta al Vescovo diocesano per l'aggregazione della Confraternita ad altro Sodalizio vicinale o, nei casi di maggiore gravità, di estinzione.

Al Commissario viene corrisposto dalla Confraternita solo un contributo forfettario a titolo di rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 17 - Patrimonio della Confraternita (Art. 31 Stat.)

Il Vescovo diocesano, può gestire, anche nell'interesse della Confraternita stessa, le eventuali giacenze e surplus finanziario.

In nessun caso le disponibilità finanziarie della Confraternita possono essere investite in attività comportanti rischi di perdita del capitale.

È inoltre, fatto divieto alla Confraternita di aprire più di un rapporto bancario/postale per il regolamento delle operazioni finanziarie e, in ogni caso, il rapporto bancario/postale deve essere intestato esclusivamente alla Confraternita.

Art. 18 - Amministrazione della Confraternita (Art. 31 Stat.)

La gestione amministrativa deve essere rispondente a criteri di massima correttezza e trasparenza. I libri e le raccolte documentali di ciascuna Confraternita sono almeno le seguenti secondo i fac-simili predisposti dall'Ufficio Diocesano delle Confraternite:

1. Libro dei Verbali di Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, delle Riunioni della Consulta;
2. Registro Confratelli e Consorelle effettivi e Registro aggregati;
3. Registro delle offerte e oboli ricevuti;
4. Schede descrittive corredate da dossier fotografico delle opere ed oggetti aventi particolare valore di intesa con l'Ufficio Diocesano dei beni Culturali;
5. Registro prima nota giornaliera;
6. Registro mastro;
7. Raccolta reversali di incasso per anno e numerati progressivamente;

8. Raccolta mandati di pagamento per anno e numerati progressivamente;
9. Raccolta Estratti conto Banca / Ente poste;
10. Bilanci annuali con allegati versamenti quote di spettanza della Curia;
11. Raccolta dossier e registri adempimenti Fiscali e ai fini della Privacy;
12. Dossier beni mobili ed immobili corredati dalle note di trascrizione;
13. Dossier Contratti con Fornitori;
14. Situazione annuale Confratelli morosi;
15. Dossier contenziosi Giudiziari;
16. Contratti di concessione Loculi e Cinerari numerati progressivamente;
17. Registro Loculi grandi concessioni novantanovennali per ciascuna Cappella;
18. Registro Loculi grandi concessioni temporanee per ciascuna Cappella;
19. Registro Loculi ossario per ciascuna Cappella;
20. Inventari annuali loculi cimiteriali per ciascuna Cappella;
21. Raccolta Ordinativi tumulazione/estumulazione;
22. Situazione annuale loculi con concessione scaduta e non rinnovata.

I predetti registri e libri possono essere tenuti anche con l'ausilio di strumentazioni informatiche ma a condizione che:

- almeno una volta al mese si proceda alla trascrizione su supporto cartaceo;
- i programmi utilizzati dispongano di password di protezione con apposito registro che consentano di individuare ciascun utente;
- gli archivi elettronici siano assistiti da validi presidi di disaster recovery.

La gestione e compilazione dei predetti libri e registri, ferma restando la responsabilità in capo agli Organi Sociali, può essere demandata, previo assenso dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite, a strutture esterne.

Il servizio svolto a favore della Confraternita dagli organi istituzionali è prestato a titolo gratuito, libero e volontario e non comporta alcun tipo o forma di remunerazione economica, salvo contributi forfettari a titolo di rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documenta-

te, nella misura determinata dall'Ufficio Diocesano Confraternite con approvazione specifica dell'Economo Diocesano.

Art. 19 - Ufficio Diocesano delle Confraternite

Viene istituito l'Ufficio Diocesano delle Confraternite, mediante il quale il Vescovo esercita la sua guida pastorale e formativa sulle Confraternite della Diocesi, tenute ad operare in spirito di cooperazione, comunione e corresponsabilità ecclesiale.

L'Ufficio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- coordinarne la vita e l'attività amministrativa delle Confraternite;
- sostenerle nella gestione delle difficoltà di ogni genere;
- rafforzare un rapporto di fratellanza fra le stesse;
- verificare che sia rispettato lo Statuto uniforme diocesano delle Confraternite ed il relativo Regolamento di attuazione;
- vigilare affinché i Sodalizi conservino lo spirito loro proprio di ecclesialità in diocesi ed in parrocchia;
- sostenere i sodalizi nelle attività di culto nonché nelle altre opere spirituali e di carità cristiana.

Responsabile dell'Ufficio è il Delegato Arcivescovile alle Confraternite.

Oltre al Delegato, l'Ufficio si compone di quattro membri, uno per Vicaria, anche scelti tra i laici e tutti di nomina Arcivescovile.

Inoltre il Delegato può avvalersi della collaborazione di ulteriori laici, in spirito di volontariato, per incarichi specifici o innanzi a situazioni di particolare rilevanza e complessità.